



CHE APPROVA L'ANNESSO TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

Art. 69

Testo unico, art. 69

Il diritto elettorale e' personale; nessun elettore puo' farsi rappresentare, ne' mandare il suo voto per iscritto.

Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato all'ufficio, l'elettore che trovasi nella impossibilita' di esprimere il voto, e' ammesso dal presidente a farlo esprimere da un elettore di sua fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico, per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico, che abbia eventualmente accertato l'impedimento, ed il nome dell'elettore delegato.

Versione in vigore dal 2 agosto 1913 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annesso testo unico della legge comunale e provinciale
Estremi	Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1908

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-l-annesso-testo-unico-della-legge-comunale-e-provinciale/art-69-testo-unico-art-69/versione/3>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it